

Trattativa diretta sul Mercato Elettronico di Consip ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, come convertito in Legge 120/2020 per l'affidamento della fornitura di pasti per utenti assistiti dai Servizi Sociali per il periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2023

CIG ZCE322A479

CAPITOLATO D'ONERI

SOMMARIO

Premessa	2
Art. 1 Oggetto e durata della fornitura	2
Art. 2 Importo a base della trattativa e quantità	2
Art. 3 Prezzi	3
Art. 4 Rinvio	3
Art. 5 Stipula del contratto	3
Art. 6 Subappalto	3
Art. 7 Servizi connessi	3
Art. 8 Altre disposizioni	4
Art. 9 Penali	5
Art. 10 Risoluzione	5
Art. 11 Divieti	6
Art. 12 Divieto di cessione del contratto	6
Art. 13 Recesso	6
Art. 14 Esecuzione in danno	6
Art. 15 Sciopero del personale	7
Art. 16 Foro Competente	7
Art. 17 Norme regolatrici del contratto	7
Art. 18 Norme generali e rinvio	7
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8

Premessa

Il presente Capitolato d'Oneri descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività di fornitura pasti per utenti assistiti dai Servizi Sociali dell'Unione delle Terre d'Argine residenti nel territorio del Comune di Carpi, per il periodo 01.07.2021 - 30.06.2023.

L'erogazione del servizio mensa dovrà necessariamente essere ubicata vicino al Centro Storico, ovvero vicino ai luoghi di residenza degli assistiti o raggiungibile con mezzi pubblici, onde evitare situazioni di disagio e pericolo che possano ledere la sicurezza di una categoria di Persone già in condizioni di disagio.

Art. 1 Oggetto e durata della fornitura

La presente trattativa ha per oggetto la fornitura di un pasto completo composto da: pane e coperto, primo piatto, secondo piatto, contorno e mezzo litro di acqua.

Il servizio oggetto del presente appalto avrà la durata di due anni decorrenti dal 01.07.2021 al 30.06.2023. È fatta salva l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020.

L'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto di fornitura per la durata di mesi 4 per un importo stimato di € 6.398,00 (IVA 4% esclusa).

Art. 2 Importo a base della trattativa e quantità

L'importo complessivo presunto a base della trattativa è fissato in **€ 38.388,00 (IVA 4% esclusa)**, riferito al totale fabbisogno dell'Unione e calcolato sulla base dello storico degli anni precedenti, considerando una media di n. 175 pasti al mese al prezzo unitario di € 9,14.

DESCRIZIONE SERVIZIO	UM	PREZZO UNITARIO	UM STIMATE AL MESE	N. MESI TOTALI	IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO IVA ESCLUSA
Pasto completo composto da: pane e coperto, primo piatto, secondo piatto, contorno e mezzo litro di acqua	n. pasti	€ 9,14	175	24	€ 38.388,00
			TOTALE		€ 38.388,00

L'offerta presentata non potrà superare l'importo complessivo presunto a base della trattativa diretta (€ 38.388,00).

Il prezzo unitario della singola fornitura non potrà essere superiore al prezzo sopra indicato di € 9,14.

I pasti forniti sono mediamente n.175 al mese.

I quantitativi indicati, n.175 pasti medi mensili, sono da ritenersi puramente indicativi e non costituiscono impegno di acquisto, potendo variare in più o in meno a seconda delle prescrizioni di cui all'art.106, comma 12 del D.LGS n.50/2016.

Non sono stimati oneri per la sicurezza in quanto sono esclusi i rischi da interferenza. L'offerta presentata non potrà né uguagliare né superare il prezzo a base di gara di cui sopra.

Art. 3 Prezzi

I prezzi offerti dovranno rimanere invariati per tutta la durata del contratto e saranno comprensivi di tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti nonché disposizioni emanate o emanande dalle Autorità competenti in materia, ad eccezione della sola IVA.

Il contratto sarà assoggettato a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012 che, nel caso di attivazione di convenzioni CONSIP o INTERCENT-ER migliorative durante il periodo contrattuale, prevede la risoluzione del contratto o l'adattamento delle condizioni economiche.

Art. 4 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato si fa riferimento all'*Allegato 1 al Capitolato d'Oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi di Ristorazione" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.*

Art. 5 Stipula del contratto

Il contratto sarà formalizzato mediante stipula sul portale MEPA di CONSIP dall'Unione Terre d'Argine, alla quale potrà seguire apposita comunicazione di conferma da parte dell'Ente.

Il contratto di fornitura si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente, dal Punto Ordinante, viene caricato a sistema. Il contratto sarà considerato nullo se la Ditta non rispetta il divieto di contrattazione previsto dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001.

Art. 6 Subappalto

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs./2016 e s.m.i..

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ogni subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione appaltante nel rispetto dei presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 105 del Codice.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Art. 7 Servizi connessi

Il Fornitore aggiudicatario deve inoltre garantire l'esecuzione dei servizi di seguito indicati:

Reperibilità. Il Fornitore si impegna, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, a mettere a disposizione un referente, numero di telefono, un indirizzo e-mail ordinaria e Pec, attivi per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Servizio di reportistica. Il Fornitore deve inviare all'Unione delle Terre d'Argine su base mensili entro 5 giorni solari successivi, una rendicontazione mensile dei pasti erogati prima dell'emissione della relativa fattura.

Fatturazione. Le fatture dovranno essere emesse dal Fornitore aggiudicatario a cadenza mensile. Il pagamento verrà disposto, a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data in cui risultano compiuti, con esito positivo, la verifica di conformità della prestazione e la verifica di regolarità della fattura, ovvero, dalla data di ottenimento del Documento di Regolarità Contributiva (DURC). In ogni caso, l'esigibilità del pagamento è subordinata alla sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la verifica della regolarità delle condizioni di subappalto e il conseguimento del nulla osta in materia di regolarità fiscale.

Al fine di una corretta gestione dello split-payment, Vi invitiamo ad aggiungere sulla fattura che emetterete la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72".

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge 66/2014, le fatture intestate all'**Unione delle Terre d'Argine** saranno trasmesse elettronicamente utilizzando il codice univoco ufficio **UFA4B7**;

L'emissione della fattura sarà autorizzata previa verifica della regolare esecuzione da parte del RUP:

La regolare esecuzione del servizio sarà effettuata entro 15 giorni dal termine del contratto con apposito verbale che è sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e dall'impresa e trasmesso al RUP per la controfirma.

Tracciabilità dei flussi

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche i pagamenti a favore del Fornitore saranno effettuati dal Tesoriere esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Il Fornitore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 citata, altresì si impegna espressamente ad inserire, ai sensi dell'art 3 comma 9 della stessa legge n. 136/2010, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire all'Amministrazione la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 Altre disposizioni

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

Art. 9 Penali

Il servizio oggetto della presente trattativa dovrà essere svolto con le modalità previste dal presente Capitolato d'Oneri. Qualora la Ditta non adempia a tutti gli obblighi (sia in termine di quantità che qualità), ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità variante:

- **Euro 100,00** per ogni contestazione o violazione alle clausole del presente capitolato, ritenuta grave ad insindacabile giudizio dell'Unione Terre d'Argine;
- **Euro 50,00** per ogni altra violazione alle clausole del presente capitolato (es. interruzione del servizio non preventivamente comunicato all'Ente, etc.);

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo 9.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Ai fini del ristoro dell'importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi fatturati ovvero escutere la garanzia definitiva.

Art. 10 Risoluzione

Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, comunicandone l'intenzione a mezzo PEC e assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, nei seguenti casi:

- grave violazione degli obblighi contrattuali non rimossi anche a seguito di diffide formali delle Amministrazioni;
- frode nell'esecuzione delle prestazioni;
- manifesta non conformità delle prestazioni rilevate in fase di verifica;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione della fornitura/servizio da parte della ditta senza giustificato motivo;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione,
- cessione anche parziale del contratto
- rifiuto a sottostare alle penalità
- cessazione dell'azienda o di un ramo d'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- cessione del contratto
- nel caso siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto;

- nel caso le transazioni di cui all'art. 3 della Legge n°136/2010 siano eseguite dalla ditta in difformità rispetto a quanto stabilito dalla medesima legge
- negli altri casi previsti dall'art. 108 comma 1 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, le Amministrazioni dispongono la risoluzione del contratto.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del Fornitore dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In caso di risoluzione del contratto il Fornitore avrà diritto ad ottenere solo la corresponsione del corrispettivo per le attività svolte fino alla data della risoluzione, limitatamente a quelle ritenute valide ed accettate dalle Amministrazioni, salvo compensazioni per il maggior danno subito dalle Amministrazioni secondo le norme comuni.

Art. 11 Divieti

È fatto espresso divieto al fornitore di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggianti;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 12 Divieto di cessione del contratto

E' vietata all'Appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà con la risoluzione del contratto con l'incameramento del deposito cauzionale e l'addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali con riferimento alla durata dell'appalto.

Art. 13 Recesso

Per il recesso si fa rinvio alla disciplina prevista dall'art. 109, D.lgs. 50/2016 s.m.i..

Art. 14 Esecuzione in danno

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, le Amministrazioni potranno ordinare ad altro Fornitore - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Amministrazioni. Per

la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, le Amministrazioni potranno rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 15 Sciopero del personale

In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure idonee a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.

In caso di inottemperanza le Amministrazioni potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni con un anticipo di almeno 7 gg naturali e consecutivi.

Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate.

Art. 16 Foro Competente

Tutte le controversie o vertenze inerenti al presente appalto, compresa l'esecuzione e l'interpretazione del contratto, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Modena.

Art. 17 Norme regolatrici del contratto

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio condizioni, norme tra cui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i).

Art. 18 Norme generali e rinvio

Per quanto non previsto nel presente documento, a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le disposizioni legislative in materia.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante dei Verbali di gara, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5, nonché del Provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara, ai sensi dell'art. 29 comma 1, secondo periodo e dell'art. 76 comma 3 dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è l'Unione delle Terre d'Argine nella persona del Presidente protempore. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it). L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure a responsabileprotezionedati@terredargine.it. La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione all'Unione delle Terre d'Argine ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.